



Città di
Vigevano

REGOLAMENTO COMUNALE

Funzionamento e disciplina della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo (C.C.V.P.S.)

Art.141 e seguenti Regolamento esecuzione del T.U.L.P.S.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale. n. ____ del ____



Città di
Vigevano

Indice

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Finalità e compiti	3
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Individuazione, composizione e durata.....	6
Art. 5 Convocazione e funzionamento	7
Art. 6 Attività della CCV e Formulazione parere	9
Art. 8 Funzioni di controllo.....	11
Art. 9 Locali ed Impianti esclusi dalle verifiche della CCV	11
Art. 10 Commissione Ristretta.....	13
Art. 11 Casi Specifici	13
Art. 12 Modalità per la richiesta di intervento CCV ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità	15
Art. 13 Ufficio Competente.	17
Art. 14 Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo.....	17
Art. 15 Norma Finale ed entrata in vigore	18

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (in seguito CCV), di cui agli articoli 141 e 141-bis del Regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Il regolamento definisce i criteri organizzativi ed i metodi operativi della Commissione e la procedura amministrativa per l'effettuazione delle verifiche di competenza.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e contenuti nella circolare n. 16 del 15.1.1951 e chiarimenti successivi di competenza dei VFF.

Art. 2 Finalità e compiti

La CCV ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.

In particolare, la Commissione, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento del T.U.L.P.S. provvede a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo ed impianti sportivi o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. esame progetto per parere di fattibilità);
- b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 3/1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione

nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
- f) richiedere e determinare il servizio antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M.22 febbraio 1996 n. 261;
- g) esprimere il parere sui progetti relativi alle manifestazioni temporanee con più di 200 partecipanti, ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica;

Per quanto riguarda gli allestimenti temporanei, salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente negli stessi luoghi e nelle medesime condizioni di sicurezza, purché la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni. Il titolare dell'attività dovrà autocertificare la presenza di tale condizione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia urbana;
- b) per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- c) per spettacoli, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- d) per trattenimenti, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);

- e) per manifestazioni temporanee, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per allestimenti temporanei, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per locali, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per Commissione, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S. o per brevità C.C.V.), di cui all'art. 141-bis del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- j) per Commissione ristretta, la Commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- k) per provvedimento finale, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- l) per T.U.L.P.S., il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
- m) per Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;
- n) per SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S.

Art. 4 Individuazione, composizione e durata

La CCV è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente Regolamento fino all'insediamento della nuova Commissione.

Con riferimento all'art.141/bis del R.D. 635/1940 e successive modifiche e integrazioni, la CCV è composta:

- a) dal Sindaco - o suo delegato - che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale - o suo delegato;
- c) dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio - o suo delegato;
- d) dal Dirigente medico dell'Azienda Tutela Salute - o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco - o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica;
- g) da un segretario verbalizzante (del Servizio che autorizza la manifestazione)

Sono membri aggregati alla CCV, ove occorra:

- a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
- b) rappresentante del C.O.N.I., in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;
- c) altro tecnico esperto con specifiche professionalità in relazione alle peculiarità tecnologiche del locale o delle strutture oggetto della verifica.

Possono altresì far parte della CCV, su loro richiesta:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizioni ad albi od ordini professionali e da "curricula" da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della Commissione, tenuto conto che si tratta di componenti eventuali.

Al fine di garantire adeguata rappresentanza dell'Amministrazione nell'ambito delle finalità e compiti della CCV nel caso di "delega", il Sindaco nomina un Amministratore.

Art. 5 Convocazione e funzionamento

La CCV si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

La CCV è convocata dal Presidente con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione, per la sola valutazione dei progetti la riunione potrà essere svolta alternativamente in presenza o in modalità video-conferenza. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del Responsabile del Servizio competente, deve essere inviato almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica, o altra forma ritenuta idonea.

Il Presidente della CCV dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

Entro il termine di cui al secondo paragrafo, il Segretario della Commissione informa della data e ora della riunione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo

delegato. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega sottoscritta e completa di documento di identità del richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

L'ordine del giorno è composto dalle seguenti fattispecie:

- a) manifestazioni temporanee;
- b) attività permanenti (locali);
- c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al giovedì entro le ore 12.00, il venerdì entro le ore 10.00, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione che non può essere preventivamente garantita.

Nel caso di valutazione dei progetti o di sopralluoghi finalizzati alla verifica dei requisiti di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., relativamente a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo, la domanda dovrà pervenire all'Ufficio, completa della documentazione tecnica richiesta, 30 giorni prima dell'inizio della stessa. Eventuale documentazione, ad eccezione della planimetria generale e della relazione tecnica, che per motivi di forza maggiore, non potrà essere presentata nei tempi sopra specificati, dovrà comunque pervenire inderogabilmente 6 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, pena la nullità dell'istanza presentata.

Eventuali domande giunte oltre i termini di cui al paragrafo precedente potranno essere accettate solo a seguito di richiesta motivata (urgenza, indifferibilità ecc..), dal Presidente della Commissione e previa la disponibilità da parte dei componenti della stessa.

L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

In caso di urgente necessità, rappresentata e circostanziata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, sentita la Commissione, può iscrivere all'ordine del giorno, ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del predetto punto, dando atto, nel verbale di seduta, delle motivazioni che stanno alla base della scelta operata.

Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti effettivi. Gli stessi se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti ed il Presidente, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la

riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti. Sarà possibile attivare la commissione ristretta solo a seguito della riunione plenaria della Commissione nella sua forma integrale.

I componenti della Commissione Comunale di Vigilanza devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori quando si tratta di interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado ed in ogni caso in cui vi siano interessi personali o professionali in contrasto con l'imparzialità richiesta.

La partecipazione alle riunioni della Commissione dei membri effettivi, dei rappresentanti delegati degli esercenti e delle organizzazioni sindacali di categoria, non darà luogo ad alcuna corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese in virtù dell'art. 1, comma 440 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 6 Attività della CCV e Formulazione parere

Il parere della Commissione è redatto per iscritto. Deve essere motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. È sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal Segretario.

Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi elencati all'art. 4, dalla lettera a) alla lettera f) e qual ora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti "membri aggregati" nonché dei componenti "rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori". Il parere si intende validamente assunto all'unanimità dei membri.

Ogni componente la Commissione ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni della propria determinazione e quant'altro ritenga rilevante.

Il richiedente del provvedimento, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.

Per ogni seduta, il segretario verbalizza gli argomenti trattati, le decisioni adottate e le eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione a tutela della sicurezza ed incolumità dei presenti a pubblici

spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo; invia copia del verbale agli uffici eventualmente indicati dalla Commissione.

Gli originali dei verbali sono custoditi dal Segretario che li raccoglie annualmente in apposito registro. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità in tali casi i Commissari dovranno delegare un sostituto al fine di garantire la corretta costituzione della commissione.

Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, funzionari di altri settori ed uffici comunali in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.

Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori che, pur pervenute fuori termine, la Commissione ritenga in ogni caso di esaminare.

Nell'effettuazione dei sopralluoghi la Commissione tiene conto delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

Art. 7 Atti preliminari alla convocazione

L'ordine del giorno con l'elenco delle pratiche da trattare nelle sedute ordinarie è depositato presso l'Ufficio di segreteria della Commissione nei tempi indicati dall'art. 5, insieme con la documentazione relativa alle pratiche iscritte all'ordine del giorno, per la consultazione da parte di tutti i componenti del collegio.

Copia dei fascicoli relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa attraverso il portale "Impresainungiorno" a tutti gli Enti competenti per il preventivo esame al fine di relazionare in merito ai medesimi.

Copia delle istanze, riguardanti le manifestazioni temporanee, pervenute al SUAP dovranno essere immediatamente trasmessa all'ufficio competente che provvederà alla necessaria istruttoria tecnica relativa al tema di competenza della CCV. Le predette istanze dovranno, in ogni caso, pervenire all'ufficio competente pubblica almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione programmata.

I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee e i loro professionisti incaricati, potranno richiedere di essere sentiti dalla CCV per rendere chiarimenti circa le rispettive pratiche. Ogni singolo componente Tecnico della Commissione, previa valutazione della pratica precedentemente trasmessa rispetto alla data prevista per l'adunanza, potrà richiedere all'ufficio competente di convocare i predetti soggetti.

Art. 8 Funzioni di controllo

Per le verifiche di cui alla lett. e) dell'art. 2, il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono partecipare anche gli esercenti e/o i tecnici di parte.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro 7 giorni lavorativi e nei casi di particolare gravità ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

Per quanto riguarda gli allestimenti temporanei come riportato all'art.2, salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente negli stessi luoghi e nelle medesime condizioni di sicurezza, purché la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a 2 anni. Il titolare dell'attività dovrà autocertificare la presenza di tali condizioni.

Art. 9 Locali ed Impianti esclusi dalle verifiche della CCV

Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le attività di cui all'elenco sotto riportato meramente indicativo e non esaustivo:

- attività/eventi ai quali si può accedere esclusivamente con invito nominale non ottenuto a seguito di iscrizione a mailing-list pubbliche e pubblicizzate sui social media e senza il pagamento di un biglietto;

- gallerie, esposizioni, mostre e fiere;
- musei;
- mercati;
- manifestazioni politiche e/o sindacali;
- feste di paese che prevedano la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita di prodotti;
- gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali non si svolga attività di ballo e il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento;
- palestre;
- scuole di danza;
- piscine annesse a strutture ricettive;
- biblioteche con accompagnamento alla presentazione di libri con sussidi audio-video e/o musicali;
- locali utilizzati per riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti parco divertimenti;
- le pubbliche manifestazioni (comizi, congressi politici, cortei, iniziative elettorali ecc.)

Sono inoltre di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza, pertanto escluse dalle competenze della Commissione Comunale di cui al presente Regolamento, le verifiche dei locali e delle strutture sottoelencate:

- i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità, degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi.

La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra C.P.V.L.P.S. e C.C.V.L.P.S. viene individuata, salva verifica da parte della Commissione in base ai criteri normativi e regolamentari

vigenti, sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata alla richiesta.

Art. 10 Commissione Ristretta

La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.

Il Presidente della CCV, sentita la Commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al primo paragrafo e comunque un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo iscritto negli elenchi di cui all'art. 16 c. 4 del D.Lgs 139/2006 oltre ad un tecnico competente in relazione alle prescrizioni indicate.

Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Art. 11 Casi Specifici

a) Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche ed il parere previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 141 Reg. T.U.L.P.S., competono ad un libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che con relazione tecnica attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Il parere di cui alla lett. a) del medesimo comma sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, resta di competenza della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle

eventuali prescrizioni imposte ed inoltre di effettuare controlli di cui alla lettera e) c.1. del medesimo articolo.

La relazione del libero professionista di cui al comma 1 deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" ed il D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono preventivamente acquisiti agli atti dalla Commissione che deve esprimere il parere di competenza con documenti autocertificati e firmati nelle forme di legge vigenti per la trasmissione telematica (mediante firma digitale con allegato documento)

Nel caso di manifestazioni temporanee con capienza inferiore o uguale a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 nr 773, su richiesta del dirigente del Settore competente, potranno essere fatte a campione verifiche ed accertamenti da parte della CCV, anche con il supporto dalla polizia locale, successivamente alla presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. protocollata prima dell'inizio della manifestazione a cura dell'organizzatore dell'evento. La stessa completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, dovrà essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.

Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate.

b) Allestimenti temporanei

La verifica di agibilità accertata dalla CCV ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. relativamente agli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

Per le nuove domande di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della verifica di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che la manifestazione si ripete con le stesse strutture, caratteristiche, capienze e nel rispetto delle stesse prescrizioni di esercizio elencate nel verbale redatto a seguito di riunione o sopralluogo della CCV.

Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, rilasciata da tecnico che operi nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto in albo professionale. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e dichiarati tali secondo quanto previsto dal D.M. 22.01.2008 n. 37.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

c) Allestimenti temporanei con afflusso pari o inferiore a 200 persone

Nel caso in cui si svolgano manifestazioni e spettacoli, che prevedono l'installazione di attrezzature o di particolari dispositivi di sicurezza, il titolare/responsabile dell'organizzazione deve produrre idonea documentazione richiesta dal portale "Impresainungiorno".

Art. 12 Modalità per la richiesta di intervento CCV ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità

Ogni richiesta di intervento della CCV deve essere formulata con istanza in bollo, diretta al Sindaco, attraverso il portale "Impresainungiorno" nel caso di manifestazioni temporanee.

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono essere rispettate le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7/8/2012.

La richiesta deve essere presentata:

- a) almeno quarantacinque giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno trenta giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica agibilità), concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre.

Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la CCV può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nel presente regolamento e quant'altro previsto nella normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della richiesta e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della CCV. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la Richiesta è dichiarata irricevibile.

Nel caso in cui la CCV rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla richiesta, il Responsabile della Sicurezza ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

La CCV, acquisita la Richiesta e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime parere di fattibilità entro 60 giorni per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi.

Acquisito il parere di fattibilità a seguito di approvazione del progetto da parte della CCV, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, dovrà essere presentata, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, comunicazione di fine lavori finalizzata al sopralluogo da parte della CCV.

All'esito del sopralluogo la Commissione potrà richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza delle misure di sicurezza generale.

Art. 13 Ufficio Competente.

Il Settore comunale competente per le attività della Commissione è il Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio Edilizia Privata, Sportello Unico Edilizia – SUE, Sportello Unico Attività Produttive – SUAP, Controllo Pubblici Spettacoli e Sicurezza Pubblica ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo precedente il Servizio viene coadiuvato per gli aspetti di specifica attinenza dal Settore Politiche Culturali e dello Sport Tempo Libero e Politiche Giovanili, dal Servizio cultura e biblioteche e dal Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile.

Art. 14 Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo

Il Presidente della Commissione di Vigilanza, di iniziativa o su richiesta del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e del Territorio e/o del Responsabile del Procedimento, può chiedere di effettuare sopralluoghi della Commissione (anche nella forma ristretta di cui all'art. 10), onde accertare la conformità:

- dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento a carattere permanente (cinema, teatri ecc.);
- dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, già visionati in precedente sede di Commissione e su cui è stato espresso parere. In tal caso i delegati provvederanno a redigere apposito verbale relativo al sopralluogo, riferendo tempestivamente alla Commissione laddove siano rilevate difformità.
- dei luoghi relativi alle manifestazioni temporanee di cui all'art. 11.

Nel caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopralluogo da parte della Commissione, la stessa suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti come previsto dell'art. 141 c.1 lett. e), Reg. esecuzione T.U.L.P.S.

L'esito dei controlli e degli accertamenti dovrà essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro 5 giorni lavorativi.

Art. 15 Norma Finale ed entrata in vigore

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo regolamento di attuazione, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001 e dal DPR 293/2002; nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 445/2000, per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione.